Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 30 settembre 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24), in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1954, n. 1580.
Istituzione di un Istituto professionale per l'agricoltura in Fidenza Pag. 3460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1954, n. 1581.
Istituzione di un Istituto professionale alberghiero in Napoli . . . . . Pag. 3463

1955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 855.
Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare un legato Pag. 3466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 856.
Abrogazione e sostituzione degli articoli 1, 2, 3, 7, 13, 14 e 16, dello statuto dell'Ente per l'istruzione superiore agraria in Piacenza Pag. 3466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 857.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in comune di Dorsino, già frazione di San Lorenzo in Banale (Trento) Pag. 3466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 858.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di San Pietro in Vincoli dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, con sede in Roma . . . . . . Pag. 3466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 859.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore di Gesù, in contrada Santa Maria di Gesù del comune di Mazara del Vallo (Trapani) Pag. 3466

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1955.
Destituzione di diritto dall'impiego dell'ufficiale di 4ª classe Varvaluka Rosa fu Stelio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni . . Pag. 3466

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1955.
Aggregazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Frosinone al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale salariato addetto ai lavori di natura edile Pag. 3467

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1955.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie di lavoratori disoccupati della frazione di Villa San Sebastiano del comune di Tagliacozzo (L'Aquila) e del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi). Pag. 3467

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale: Conferma per il 1955 del tipo di distinta di incasso (borderò) Pag. 3463

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 3468
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 3468

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 3463

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci al liquidatore della Società cooperativa edificatrice « Marina di Populonia », con sede in Firenze, per determinati atti. Pag. 3468

Ministero dei trasporti: 46ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Recipienti di riserva per bidoni destinati a contenere g. p. l. per uso domestico. Pag. 3468

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 3468

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario fra gli utenti delle acque irrigue del comune di Scalenghe, con sede nel comune di Scalenghe (Torino) Pag. 3468

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 3469

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura. Pag. 3470

Proroga di divieto di caccia e uccellagione Pag. 3470

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Buscoldo (Mantova) e costituzione della medesima in « zona 23 » Pag. 3470

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa Pag. 3470

Media dei cambi e dei titoli Pag. 3471

Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca Pag. 3471

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a tre posti di aiuto (gruppo A, grado 10°) negli Osservatori astronomici Pag. 3472

Prefettura di Forlì: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì Pag. 3474

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 226 DEL 30 SETTEMBRE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1955. — **« Ceat Gomma S. p. A. », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1955. — **« Ceat Gomma S. p. A. », in Torino:** Titoli estratti nei precedenti sorteggi e non presentati per il rimborso. — **Domenico Ulrich S. p. A. - D.U.S.P.A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1955. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1955. — **Comune di Treviglio:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1955. — **« G. Trione e C., Società per azioni », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 agosto 1955. — **Società S.A.I.C.A.F., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1955. — **« G. Trione e C., società per azioni », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1955. — **Fabbrica cartoni Zuegg, società per azioni, in Lana d'Adige:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1955. — **S.A.T.I. - S. p. A. Trasporti internazionali, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1955. — **Società per azioni « F. Stimamiglio e C. », in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1955. — **S.A.M.P. - Società azionaria metano Padova, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1955. — **Società Trezza, per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1955. — **S.I.P. - Società Idroelettrica Piemonte, per azioni, in Torino:** Avviso di rettifica. — **Società De Angeli Frua, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1954, n. **1580.**

Istituzione di un Istituto professionale per l'agricoltura in Fidenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1954 è istituita in Fidenza una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:

conduttore d'azienda.

2. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per:

meccanico agrario.

3. Scuola professionale per il caseificio, con sezione per:

casaro.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi

che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti:

educazione civica; botanica; chimica elementare; agronomia; coltivazioni erbacee; malattie delle piante; meccanica agraria; topografia; industria agraria; viticoltura e frutticultura; economia rurale; contabilità agraria; costruzioni rurali; alimentazione del bestiame; tecnologia, zootecnia; caseificio; aritmetica e geometria; elementi di diritto agrario; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esami di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, esere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati par la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per la agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 21.250.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 183. — CARLOMAGNO

Tabella organica
dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Fidenza

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	3
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	2
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati . .	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 175 ore settimanali)		12
7. Istruttori e assistenti	.	3
8. Applicati	. .	1
9. Persone di servizio		4

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro GAVA — *Il Ministro per la pubblica istruzione* ERMINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1954, n. **1581.**

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1954 è istituita in Napoli una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale di cucina;
2. Scuola professionale per servizi di mensa, ristorante e bar;
3. Scuola professionale per servizi di portineria, segreteria e amministrazione;
4. Scuola professionale per servizi di alloggio e di guardaroba.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione;
b) corsi di perfezionamento;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini;
d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7

L'Istituto può avere Scuole staccate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle Scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti:

educazione civica; lingua francese; lingua inglese; lingua tedesca; lingua spagnola; tecnica alberghiera; pratica commerciale; contabilità e corrispondenza; organizzazione e amministrazione alberghiera; merceologia; enologia, igiene professionale; dattilografia; tecnica del servizio; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla Scuola media e i licenziati dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esami di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle Scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal Direttore della Scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della Scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali alberghieri, per il turismo; per il commercio e degli Istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche commerciali e alberghiere che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza sia alle Scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 28.135.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 144, lettera *E*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 182. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	5
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	2
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 265 ore settimanali)		17
7. Istruttori e assistenti		4
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		3

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione ERMINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 855.

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 855. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto per ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare un legato disposto in suo favore con testamento olografo in data 18 febbraio 1950 dalla defunta signora Ambrosini Spinella Angela Caterina fu Paolo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 195. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 856.

Abrogazione e sostituzione degli articoli 1, 2, 3, 7, 13, 14 e 16, dello statuto dell'Ente per l'istruzione superiore agraria in Piacenza.

N. 856. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono abrogati e sostituiti gli articoli 1, 2, 3, 7, 13, 14 e 16 dello statuto dell'Ente per l'istruzione superiore agraria in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 190. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 857.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in comune di Dorsino, già frazione di San Lorenzo in Banale (Trento).

N. 857. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 25 giugno 1954, integrato con postilla 31 marzo 1955 e con dichiarazione 23 novembre 1954, relativo all'erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in comune di Dorsino, già frazione di San Lorenzo in Banale (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 196. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 858.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di San Pietro in Vincoli dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, con sede in Roma.

N. 858. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di San Pietro in Vincoli dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, con sede in Roma, piazza San Pietro in Vincoli n. 4/A.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 197. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 859.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore di Gesù, in contrada Santa Maria di Gesù del comune di Mazara del Vallo (Trapani).

N. 859. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mazara del Vallo (Trapani) in data 6 dicembre 1953, integrato con postilla 1° marzo 1955 e con dichiarazione 3 novembre 1954, relativo all'erezione della parrocchia del Cuore di Gesù, in contrada Santa Maria di Gesù del comune di Mazara del Vallo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 191. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1955.

Destituzione di diritto dall'impiego dell'ufficiale di 4ª classe Varvaluka Rosa fu Stelio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 28 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, con il quale l'ufficiale di 4ª classe a Roma Varvaluka Rosa fu Stelio venne sospesa a tempo indeterminato dal grado con privazione dello stipendio con effetto dall'8 novembre 1952;

Vista la denuncia sporta all'autorità giudiziaria a di lei carico il 10 novembre 1952;

Vista la sentenza in data 20 gennaio 1953 del Tribunale di Roma, con la quale la Varvaluka fu ritenuta colpevole dei reati di malversazione, di violazione di corrispondenza e di detenzione di arma non da guerra, e condannata alla pena complessiva di mesi dieci e giorni ventiquattro di reclusione e lire quattromila di multa (pena sospesa per anni cinque);

Vista la sentenza del 12 ottobre 1953, con la quale la Corte d'appello di Roma, in riforma di quella in data 20 gennaio 1953 del tribunale — impugnata dal P. M. e dalla Varvaluka —, escludendo l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, del Codice penale, ha determinata la pena per il delitto di malversazione in mesi dieci e giorni venti di reclusione e L. 2666 di multa; per quello di violazione di corrispondenza in mesi uno e giorni sedici di reclusione, e per la contravvenzione di detenzione di arma in lire mille di ammenda, revocando altresì la sospensione condizionale della pena;

Vista la sentenza in data 13 gennaio 1955 con cui la Suprema Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in ordine al reato di malversazione ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte concernente la condanna per i reati di violazione di corrispondenza e di detenzione abusiva di arma comune perchè estinti per amnistia, determinando la pena residuale in mesi dieci e giorni venti di reclusione e L. 2666 di multa;

Visto l'art. 2 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 779;

Visto l'art. 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 1032;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficiale di 4ª classe a Roma Varvaluka Rosa fu Stelio è destituita di diritto dall'impiego con effetto dal 10 novembre 1952, con perdita del diritto al trattamento di quiescenza eventualmente spettantele, avendo riportato sentenza definitiva di condanna per il reato di malversazione.

Nessuna competenza spetta alla predetta impiegata dall'8 a tutto il 9 novembre 1952, dato che la stessa trovavasi, durante tale periodo, in stato di fermo.

Art. 2.

E' revocato, pertanto, il sopracitato decreto Ministeriale del 28 novembre 1952 con cui la Varvaluka fu sospesa a tempo indeterminato dal grado con privazione dello stipendio con effetto dall'8 novembre 1952.

Roma, addì 23 marzo 1955

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1955
Registro n. 738, *foglio n.* 245. — GUGLIELMI

(5078)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1955.

Aggregazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Frosinone al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale salariato addetto ai lavori di natura edile.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari;

Visto l'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, concernente la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Vista la richiesta dell'Istituto autonomo per le case popolari di Frosinone;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Frosinone è aggregato al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale salariato assunto alle proprie dipendenze per lavori di natura edile.

Roma, addì 3 giugno 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ARCAINI

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

(5100)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1955.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie di lavoratori disoccupati della frazione di *Villa San Sebastiano del comune di Tagliacozzo* (L'Aquila) e del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni appartenenti a particolari categorie professionali;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, per la durata di giorni novanta, del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo III, capitolo III, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica della frazione di Villa San Sebastiano del comune di Tagliacozzo (L'Aquila), ed ai lavoratori addetti alla industria del tabacco del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi), che siano stati occupati almeno in due delle tre campagne 1952-53, 1953-54 e 1954-55, nella stagionatura, nella selezione e nella lavorazione del tabacco, compresa la confezione, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ad eccezione dei lavoratori iscritti negli elenchi stessi nella categoria degli eccezionali, con la qualifica, ai fini della concessione degli assegni familiari, di capo famiglia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(5099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Conferma per il 1955 del tipo di distinta di incasso (borderò)

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1955 è stato confermato, anche per l'anno 1955, il tipo di distinta d'incasso (borderò) da adottarsi da parte degli esercenti delle sale cinematografiche, approvato con decreto interministeriale in data 26 settembre 1951.

(5137)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 18 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 362, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nuoro di un mutuo di L. 33.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5101)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 23 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1955, registro n. 19 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cagliari di un mutuo di L. 120.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5102)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Pellizzari Nando di Francesco, già esercente in Valenza Po, via Cavour n. 23.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 300-AL.

(5047)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci al liquidatore della Società cooperativa edificatrice « Marina di Populonia », con sede in Firenze, per determinati atti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 settembre 1955, al rag. Bruno Soldati, liquidatore della Società cooperativa edificatrice « Marina di Populonia », con sede in Firenze, sono stati conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci, a norma dell'art. 2423 del Codice civile, e per deliberare la vendita a trattativa privata dei beni sociali al miglior offerente e a prezzo non inferiore a quello stabilito dalla perizia giurata.

Le relative deliberazioni, per essere valide, dovranno riportare l'approvazione ministeriale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

(5097)

MINISTERO DEI TRASPORTI

46ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Recipienti di riserva per bidoni destinati a contenere g. p. l. per uso domestico.

Considerato che la pratica applicazione della 36ª serie di norme integrative ha posto in luce l'opportunità di modificare le disposizioni procedurali contenute nella serie stessa;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

La 36ª serie di norme integrative e la circolare applicativa n. 92/1953 sono abrogate.

I progetti per la costruzione di recipienti destinati a contenere una piccola riserva di gas e da applicarsi ai bidoni per g. p. l. debbono essere sottoposti, caso per caso, al preventivo esame di questo Ministero anche per ciò che concerne i dispositivi di raccordo i quali dovranno essere realizzati in modo:

a) che venga impedito in qualunque contingenza il travaso di liquido e del vapore da un recipiente all'altro;

b) che sia consentita la manovra per il passaggio dalla utilizzazione del gas contenuto nei bidoni a quella del gas contenuto nella riserva preferibilmente con un solo movimento.

Riconosciuto ammissibile il progetto, l'approvazione definitiva della intera apparecchiatura (recipiente di riserva e dispositivo di raccordo) è subordinata all'esito di un esperimento pratico di durata non inferiore a 12 mesi, su di un congruo numero di esemplari, in zona circoscritta e con modalità che questo Ministero si riserva di fissare caso per caso.

Le apparecchiature che eventualmente fossero già in circolazione dovranno essere sottoposte entro il 30 giugno 1956 alla approvazione con la procedura di cui alle presenti norme, che riguardano esclusivamente apparecchiature destinate al trasporto di gas per uso domestico e per piccoli laboratori artigiani.

Roma, addì 10 settembre 1955

p. *Il Ministro* FIRPO

(5103)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Franzoni fu Aristide, nato a Roma, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio rilasciatogli dalla Università di Roma a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1919-1920.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5091)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario fra gli utenti delle acque irrigue del comune di Scalenghe, con sede nel comune di Scalenghe (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 45115, in data 23 settembre 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario fra gli utenti delle acque irrigue del comune di Scalenghe, con sede nel comune di Scalenghe (Torino), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 27 febbraio 1955.

(5082)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1955 e 28 luglio 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondata (art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data	Registrazione alla Corte dei Conti Data	Reg. Agric. N.	Reg. Agric. Foglio				
	Ente Puglia e Lucania														
1	PASSARELLI Giovanni fu Stefano	Laterza	22.58.61	3272	18-12-52	13 s.o.5	17- 1-53	21- 6-55	27 8-55	14	388	1.244.561.30	1.240.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
	Opera nazionale combattenti														
2	SOCIETA' GENERALE DELLE CONSERVE ALIMENTARI «CIRIO», con sede a San Giovanni a Teduccio	Cancello Arnone	5.12.83	9	24- 1-53	21 s.o.	27- 1-53	28- 7-55	31- 8-55	15	41	835.440 —	835.000	Banco di Napoli Sede di Roma	Roma
3	SOCIETA' GENERALE DELLE CONSERVE ALIMENTARI «CIRIO», con sede a San Giovanni a Teduccio	Sessa Aurunca	18.44.40	8	24- 1-53	21 s.o.	27- 1-53	28 7-55	31- 8-55	15	42	4.942.992 —	4.940.000	Id. Id.	Id.
	Opera valorizzazione Sila														
4	BERLINGIERI Anselmo fu Annibale	Cutro	719.00.25	758	22- 9-50	219 s.o.	23- 9-50	21- 6-55	27- 8-55	14	389	48.723.448 —	48.720 000	Cassa di Risp. di Calabria - Sede di Cosenza	Cosenza
5	CAMPAGNA Domenico fu Carlo	Cassano Jonio	36.74.60	1493	24-12-51	299 s.o.4	31-12-51	21- 6-55	27- 8-55	14	391	1.300.355 —	1.300.000	Id. Id.	Id.
6	COCOZZA Gioacchino fu Giuseppe	Crotone	110.21.00	876	12- 8-51	211 s.o.1	14 9-51	21- 6-55	27- 8-55	14	392	6.881.387 —	6.880.000	Id. Id.	Id.
7	COMPAGNA Francesco di Piero	Terranova di Sibari	213.43.60	1437	18-12-51	299 s.o.2	31-12-51	21- 6-55	27 8-55	14	393	20.962.220 —	20.960.000	Id. Id.	Id.
8	GIANNUZZI SAVELLI Fabrizio fu Emilio	Cutro	70.98.10	1231	4-11-51	275 s.o.2	29-11-51	21- 6-55	27- 8-55	14	394	5.139.097 —	5.135.000	Id. Id.	Id.
9	GIANNUZZI SAVELLI Fabrizio fu Emilio	San Mauro Marchesato	65.78.70	897	30- 8-51	211 s.o.2	14- 9-51	21- 6-55	27- 8-55	14	395	3.521.821 —	3.520.000	Id. Id.	Id.
10	VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia e Saveria fu Giulio	Mesoraca	80.88.30	1014	16- 9-51	227 s.o.	3-10-51	21- 6-55	27- 8-55	14	396	2.675.207 —	2.675.000	Id. Id.	Id.
11	VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia e Saveria fu Giulio	Roccabernarda	135.46.80	1015	16- 9-51	227 s.o.	3-10-51	21- 6 55	27- 8-55	14	397	11.152.190 —	11.150.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 16 settembre 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(5013)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Castellucchio, denominata « Carrobbio » (Mantova), della estensione di ettari 594, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 giugno 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Magnacavallo (Mantova), della estensione di ettari 686 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 31 gennaio 1949, si intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e San Giacomo delle Segnate (Mantova), della estensione di ettari 936, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 ottobre 1948, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Castiglioncello (Livorno), della estensione di ettari 442 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 ottobre 1948, si intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Pornassio, località Garlenda (Imperia), della estensione di ettari 877 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 aprile 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

(5007)

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 22 giugno 1953 e 23 maggio 1954, nella zona di Loreto Aprutino (Pescara), dell'estensione di ettari 1200 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 giugno 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

(5002)

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Buscoldo (Mantova) e costituzione della medesima in « zona 23 ».

La zona di ripopolamento e cattura di Buscoldo (Mantova), dell'estensione di ettari 403 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° luglio 1952, viene revocata.

Nella suddetta zona la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 aprile 1956.

(5003)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
Rendita 5 % (1935)	174867	D'Accurso Giacomo, Maria e Clelia di Eduardo, minori sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri da esso D'Accurso Eduardo di Francesco e Fourquet Blandina fu Guglielmo coniugi, dom. a Napoli, con usufrutto a Fourquet Blandina fu Guglielmo moglie di D'Accurso Eduardo	9.500 —
P. R. 3,50 % (1934)	151411	Zanobini Virginia e Pier Luigi di Alberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Viareggio, con usufrutto a favore di Zanobini Alberto fu Oreste	1.617 —
Id.	258630	Zanobini Virginia e Pier Luigi di Alberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Viareggio (Lucca) e figli nascituri dei coniugi Zanobini Alberto fu Oreste e Milanesi Virginia fu Lorenzo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Zanobini Alberto fu Oreste e Milanesi Virginia fu Lorenzo, dom. a Lucca	1.120 —
Rendita 5 % (1935)	220600	Puoti Elena fu Alfonso, maritata Bernardo, dom. in S. Maria a Vico (Caserta)	3.100 —
Id.	180839	La Rocca Biasantonio fu Giovanni, dom. a Carbone (Potenza)	535 —
P. R. 3,50 % (1934)	332153	Piscitello Leonarda di Nicolò, moglie di Geraci Francesco, dom. in Alimena (Palermo), vincolata per dote	147 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 12 luglio 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

(3835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 29 settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,79	624,78	624,79	624,75	624,81	624,78	624,83	624,79	624,80
$ Can.	630,70	630,75	631 —	630,75	630,49	632 —	630,875	631,25	630,75	631,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,78	145,80	145,80	145,78	145,795	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,27	90,25	90,32	90,29	90,01	90,30	90,25	90,29	90,29	90,29
Kr. N.	87,28	87,25	87,32	87,27	87,12	87,30	87,25	87,27	87,27	87,28
Kr. Sv.	120,90	120,87	120,95	120,90	120,92	121 —	120,895	120,90	120,90	120,95
Fol.	164,38	164,38	164,42	164,41	164,37	164,45	164,42	164,41	164,41	164,42
Fr. B.	12,535	12,54	12,545	12,5235	12,53	12,55	12,53375	12,53	12,5325	12,54
Fr. Fr.	178,54	178,45	178,52	178,53	178,45	178,62	178,45	178,53	178,53	178,65
Fr. Sv. acc.	142,99	142,98	143 —	143,01	142,95	143,10	142,965	143 —	143,01	143,05
Lst.	1744,75	1744,75	1744,50	1745 —	1744,25	1745,10	1744,55	1745,25	1745 —	1745 —
Dm. occ.	149 —	148,92	148,95	148,94	148,91	149 —	148,90	148,94	148,94	148,95

Media dei titoli del 29 settembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,925
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 5 % 1935	92,575
Redimibile 3,50 % 1934	81,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,65
Id. 5 % 1936	93,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,275

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1955

1 dollaro USA.	624,785
1 dollaro Can.	630,812
1 Fr. Sv. lib.	145,797
1 Kr. Dan.	90,27
1 Kr. Norv.	87,26
1 Kr. Sv.	120,897
1 Fol.	164,415
1 Fr. bel.	12,533
100 Fr. Fr	178,49
1 Fr. Sv. acc.	142,987
1 Lst.	1744,775
1 Marco ger.	148,92

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 7600-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935, n. 1904-R.-Gab., con cui al sig. Zerzer Giovanni fu Antonio, nato a Malles Venosta il 15 agosto 1900, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Zerza;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 25 maggio 1955 dalla signora Paulmichl Maria fu Andrea, vedova del predetto, rimaritata Zerzer, per conto delle figlie minori Giovanna ed Erica, nonchè dal di lei figlio maggiorenne Edvino, in atto residenti a Malles Venosta;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 26 novembre 1935, numero 1904-R.-Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori

Zerza Giovanna fu Giovanni e di Paulmichl Maria, nata a Malles Venosta il 6 giugno 1936;

Zerza Erica fu Giovanni e di Paulmichl Maria, nata a Malles Venosta il 6 aprile 1940;

Zerza Edvino fu Giovanni e di Paulmichl Maria, nato a Malles Venosta il 16 luglio 1932,

viene ripristinato nella forma tedesca di Zerzer.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 settembre 1955

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(4955)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di aiuto (gruppo A, grado 10°) negli Osservatori astronomici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, e relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenze per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 2145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per tre posti di aiuto (gruppo *A*, grado 10°) negli Osservatori astronomici.

Il concorso è per titoli integrato da una prova orale e ad esso possono partecipare i laureati in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dai limiti di età.

Sono esclusi comunque coloro che alla data del presente decreto abbiano un'età superiore ai sessantacinque anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 200, firmate dagli interessati e corredate dai titoli e dalle pubblicazioni, in 5 esemplari, con apposito elenco su carta libera, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore Div. VI) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) nome, cognome, paternità e maternità;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune nella cui lista elettorale sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipendono, ove siano impiegati statali;
9) il loro recapito e il domicilio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire non oltre i trenta giorni dall'invito che sarà loro rivolto i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 4.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno fare pervenire all'Amministrazione, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito che sarà loro rivolto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente o dal cancelliere delegato;

b) originale o copia notarile autentica legalizzata del titolo di studio;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni in cui il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

f) certificato penale generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200 legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in bollo da L. 200 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglie numerose dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

l) il personale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al primo comma di questo articolo, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione di altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti;

m) elenco firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *f*), *i*) quando riguardino persone povere purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

A) gli ex-combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi in carta bollata da lire 100 dalle autorità marittime competenti;

B) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

C) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

D) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti di cui ai decreti legislativi 4 maggio 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

E) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

F) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati o invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539 presenteranno il certificato modello 69-*ter*, di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

G) gli orfani dei caduti nei conflitti o per fatti indicati alla precedente lettera *F*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

H) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *F*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo, sarà provveduto dai figli dei mutilati ed invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *F*);

I) le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti citati alla precedente lettera *F*) o dei caduti per cause di servizio, dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

L) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

M) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto dalla Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

N) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

O) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

P) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L 100;

Q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda dopo il giorno di scadenza del termine di cui all'art. 3 anche se essa sia stata presentata in tempo utile alle autorità locali ed agli uffici postali e ferroviari.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra, potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

I documenti dovranno essere muniti dalle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo.

Qualora quelli presentati non siano ritenuti regolari, potrà essere concesso un termine non superiore a quindici giorni per la rettifica.

Non è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni o presso altri Uffici dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando alla Commissione esaminatrice la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografie) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal Ministro e composta di cinque membri scelti fra i direttori degli Osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia o di materia affine.

Art. 9.

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

La Commissione disporrà, al riguardo, complessivamente di 10 punti.

La prova orale verterà sul seguente programma:

Coordinate astronomiche e terrestri. Misura del tempo e problemi connessi. Precessione, aberrazione, parallasse e rifrazione astronomica. Moto apparente del Sole, della Luna e dei pianeti. Eclissi di Sole, di Luna e occultazioni.

Il moto kepleriano dei pianeti e l'attrazione universale.

Il problema dei due corpi, la costante di Gauss e la unità astronomica. Elementi sui calcoli d'orbita di pianeti, comete e stelle doppie. Cenni sulle perturbazioni. Cataloghi stellari e Carte celesti. Moti propri e velocità radiali delle stelle. Gli ammassi stellari e il sistema galattico. Il moto del Sole fra le stelle.

Elementi di ottica e principali strumenti ottici per la astronomia. Fondamenti di spettroscopia per l'astrofisica ed elementi di fisica della radiazione. Fotometria stellare, leggi relative, grandezze apparenti e assolute. Caratteristiche fisiche delle stelle, classificazione spettrale, diagramma di Russel. Stelle variabili e nuove, classificazione, curve di luce ed elementi. Sistemi binari visuali, spettroscopici e fotometrici. Elementi di fisica solare. Cenni sulla materia interstellare, le nebulose diffuse e planetarie, gli ammassi e le nebulose extragalattiche.

La prova orale sul programma precedente sarà integrata dalla discussione delle pubblicazioni presentate.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno raggiunto almeno sette decimi nella valutazione complessiva dei titoli e delle pubblicazioni.

Saranno dichiarati non idonei i concorrenti che non raggiungano i sei decimi nella prova orale.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del punto riportato nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e di quello riportato nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1955
Registro n. 44 *Pubblica istruzione, foglio n.* 155

(4969)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 8362/3 del 29 aprile 1955, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 8362 del 18 maggio 1953;

Visto il proprio decreto n. 8362/3 del 29 aprile 1955, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Viste le rinunce dei candidati dichiarati vincitori della condotta di Premilcuore che precedono in graduatoria il dottor Vitti Leonardo;

Ritenuta la necessità di dichiarare vincitore della condotta suddetta il predetto sanitario che nel concorso in parola ha conseguito l'idoneità e che ha indicato, nelle preferenze, la sede di Premilcuore;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vitti Leonardo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Premilcuore.

Forlì, addì 12 settembre 1955.

Il prefetto: CAMERA

(5116)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.